



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA ECONOMIA E FINANZA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: rettifica per errore materiale alla determinazione a contrarre per procedura aperta per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art.176 e ss. del D.lgs. 36/2023 del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso varie sedi comunali.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1325 del 10/06/2025

Determinazione (DD) n. 1215 del 11/06/2025

Fascicolo 2025.I/7/1.11 "DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E ALIMENTARI"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Ceselin Marzio, in data 10/06/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 10/06/2025.

Comune di Venezia

Area Economia e Finanza

Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Centrale Unica Appaltante per acquisti beni e servizi Economato

Responsabile Unico del Progetto Gabriella Rossetti

PDD n. 1325 del 10/06/2025

Fascicolo 2025/I.7.1/11

Oggetto: rettifica per errore materiale alla determinazione a contrarre per procedura aperta per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art.176 e ss. del D.lgs. 36/2023 del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso varie sedi comunali.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-27 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-27, documento programmatico (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021) che ricomprende nei contenuti: obiettivi gestionali dirigenziali di Performance, misure di Anticorruzione e Trasparenza, Programmazione dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive e Piano degli Sviluppi Informatici;
- con delibere di Giunta Comunale n. 126 del 04/07/2024 e n. 243 del 18/12/2024 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma ;
- con atto PG 611030 del 22 dicembre 2023 il Sindaco ha assegnato al dott. Marzio Ceselin l'incarico di Dirigente del Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato dell'Area Economia e Finanza;

VISTI:

- il D.lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare: - l'art.13 che conferisce al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale; - l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e sulle regole di assunzione degli stessi;

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare, l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti e l'art. 53 co. 16-ter cd. Pantouflage;
- la Legge 13.08.2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari; le linee guida ANAC n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” del 07.07.2011 approvate dal Consiglio dell'Autorità, aggiornata da ultimo con Delibera del 19 dicembre 2023, n. 585;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;

RICHIAMATO l'art. 17 dello Statuto Comunale, relativo all'assunzione di atti di gestione;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice Contratti Pubblici” e i relativi allegati;
- il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.” e i relativi allegati;
- il D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267, l'art. 192 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa e indica le relative procedure;
- il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.110/2004;
- l'art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all'art. 17 ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con DPR 16.04.2013, n. 62, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione, nonché il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia (Deliberazione di Giunta n. 78/2023);

Considerato che:

è stato stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici presso varie sedi comunali utilizzando quale procedura di scelta del contraente

la procedura aperta di cui all'articolo 71 del D.lgs. n.36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come da relazione del RUP, allegata e che si approva come parte integrante della presente determinazione;

si è provveduto di conseguenza con determinazione a contrarre DD n. 832 del 22/04/2025 (PDD n. 906 del 16/04/2025) ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, approvando altresì i relativi allegati, che stabiliva quanto segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare forme di ristoro al personale comunale tramite distributori automatici, assicurando nel contempo una entrata al Comune di Venezia;
- b) l'oggetto del contratto è il Codice CPV 42933300-8 distributori automatici di prodotti;
- c) le clausole essenziali del contratto, da concludersi in forma scritta e modalità elettronica, sono contenute nel Capitolato speciale e nella relazione del RUP, che si approvano come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) che l'importo stimato della concessione è di € 700.000,00.= (o.f.e);

e di attivare, per le motivazioni ivi contenute, la procedure di gara ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella Relazione del Rup per il periodo 01/05/2025 - 30/04/2030, compatibilmente con l'espletamento delle procedure di gara e salva in ogni caso la possibilità da parte dell'Amministrazione di confermare, anticipare o differire la data di avvio delle attività.

A seguito di successiva analisi della documentazione di gara, è emersa la presenza di alcuni refusi che è necessario rettificare, in particolare nel Capitolato Speciale d'appalto e della relazione del RUP, con specifico riferimento all'art. 12 del capitolato speciale d'appalto che contiene due punti, riferiti a precedente procedura di gara, da eliminare:

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA (quarto capoverso originale)

=> concordare con la Concedente i prodotti che periodicamente intende mettere in distribuzione, impegnandosi a mantenere i prezzi relativi al lotto 1 e 3 invariati rispetto a quelli attuali, per lo meno per quanto concerne i prezzi dell'acqua e del caffè;

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA (settimo capoverso originale)

=> concordare con il Direttore dell'esecuzione del lotto 3 rifornimenti particolari per i giorni di udienza nell'aula bunker di Mestre;

e con specifico riferimento alla tabella relativa ai criteri contenuta nella relazione del RUP come segue:

Criterio di valutazione	Punteggio massimo criterio	Attribuzione punteggio
Piano economico finanziario	10	I distributori installati dovranno (come indicato nel capitolato) essere stati fabbricati in data successiva al 01/01/2015. Sarà valutata la completezza e adeguatezza del piano economico finanziario che assicuri continuità ed efficienza della gestione

viene sostituito dalla seguente tabella

Criterio di valutazione	Punteggio massimo criterio	Attribuzione punteggio
Piano di gestione finanziaria	10	Sarà valutata la completezza e adeguatezza del piano di gestione finanziaria che assicuri trasparenza, chiarezza ed efficienza della gestione, con eventuali proposte migliorative rispetto al capitolato con particolare riferimento all'art. 14, che assicurino accesso completo, chiaro e tempestivo ai dati.

.....

30/100 PUNTI

Aumento percentuale venduto indoor rispetto al 13,5% minimo	30
-------------------------------------------------------------	----

viene sostituito dalla seguente tabella

30/100 PUNTI

Aumento percentuale venduto indoor rispetto al 13,5% minimo	10
percentuale di sconto che sarà applicata al prezzo a base d'asta di euro 0,65 per i primi due anni di concessione e 0,70 per gli ulteriori tre anni, per i prodotti di cui all'art. 4 del capitolato speciale lettera A), nonché lettera B) limitatamente a acqua oligominerale naturale e gassata o effervescente naturale in PET, non inferiore a ml 500 o cl 50	20

Rilevato infine che per il tempo nel frattempo decorso è necessario modificare anche alcuni riferimenti nel dispositivo della determinazione, che si intendono pertanto sostituiti dal dispositivo della presente determinazione;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, nonché dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento (dichiarazione PG 2025/296196 del 10/06/2025 in atti depositata);

D E T E R M I N A

1. di rettificare la determinazione dirigenziale n. 832 del 22/04/2025 richiamata in premessa con specifico riferimento a refusi presenti nel Capitolato Speciale d'appalto e della relazione del RUP, oltre ad alcuni riferimenti nel dispositivo della determinazione, confermandola nel resto, secondo quanto precisato in premessa e di conseguenza riapprovando il capitolato speciale d'appalto e la relazione del RUP, documenti allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante;

2. dare atto che il presente provvedimento si configura come determinazione a contrarre a rettifica della richiamata determinazione dirigenziale n. 832 del 22/04/2025, precisando quanto segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare forme di ristoro al personale comunale tramite distributori automatici, assicurando nel contempo una entrata al Comune di Venezia;

b) l'oggetto del contratto è il Codice CPV 42933300-8 distributori automatici di prodotti;

c) le clausole essenziali del contratto, da concludersi in forma scritta e modalità elettronica, sono contenute nel Capitolato speciale e nella relazione del RUP, che si approvano come parte integrante e sostanziale del presente atto assieme agli altri allegati Piano economico finanziario, DUVRI ed elenco sedi distributori che si confermano;

d) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 182 e 183 del D.Lgs. 36/2023 e l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

e) che l'importo stimato della concessione è di € 700.000,00.= (o.f.e);

3. di precisare che la procedura di gara, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella Relazione del RUP, ha durata per il periodo di 60 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o diversa data indicata nella comunicazione di avvio;

3. di dare atto che il Responsabile del progetto è il Responsabile del Servizio Centrale unica appaltante per l'acquisto di beni e servizi Gabriella Rossetti;

4. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 d.lgs. 36/2023;

5. di provvedere alla trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3 bis e 4, della L. 488/99.

IL DIRIGENTE

dott. Marzio Ceselin

ALLEGATI:

Capitolato speciale

elenco sedi distributori

Relazione del RUP

PEF (Piano Economico Finanziario)

Sez 1 DUVRI

Sez 2 DUVRI

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1325

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

COMUNE DI VENEZIA



CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PER IL PERIODO 01/05/2025 – 30/04/2030

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE
ART.	3	MODALITÀ' DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE
ART.	4	PRODOTTI DI CONSUMO
ART.	5	MANUTENZIONI E TEMPI DI INTERVENTO
ART.	6	REQUISITI DI CONFORMITÀ'
ART.	7	SISTEMA HACCP
ART.	8	ORGANI DI CONTROLLO
ART.	9	MAGAZZINO ALIMENTI E AUTOFURGONATI
ART.	10	VINCOLO OFFERTA TECNICA
ART.	11	OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
ART.	12	OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
ART.	13	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART.	14	CANONE CONCESSIONE E MODALITÀ' VERSAMENTO
ART.	15	VARIAZIONE QUANTITATIVA DEL SERVIZIO
ART.	16	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	17	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART	18	PENALITÀ'
ART.	19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	21	RECESSO
ART.-	22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	23	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE- E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	24	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ' IMPRENDITORIALE
ART.	25	COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	26	PERSONALE
ART.	27	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART.	28	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	29	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	30	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	31	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	32	CONTROVERSIE
ART.	33	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Venezia, in seguito denominato anche Concedente, conferisce alla Ditta aggiudicataria in seguito denominata Concessionaria, la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici.

Il servizio sarà svolto nelle sedi indicate nell'allegato 1 del presente capitolato.

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, come riportato nell'Allegato 1, è rapportato alle esigenze del Concedente sussistenti al momento della stesura del presente Capitolato speciale, ma potrà eventualmente subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno comunque concordate dal RUP con il Concessionario. Tali dati sono puramente indicativi e il concedente, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli uffici secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantirà né un numero minimo di utenti né il numero dei potenziali utilizzatori. La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui il Concedente non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale. Il Concessionario non potrà, pertanto, vantare pretese né richiedere modifiche al contratto in caso di eventuale mancato utilizzo dei distributori automatici da parte dell'utenza. Si evidenzia che, al momento, nella sede di Ca' Loredan è presente un servizio di bar gestito dal CRAL comunale.

La concessione si articola in un unico lotto.

L'esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato nel presente Capitolato e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

E' vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.

E' richiesto che la Concessionaria, nell'esecuzione del presente contratto, impronti

costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, uso di materiali ecosostenibili).

Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- la fornitura, l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso le sedi di cui all'allegato 1;
- la gestione e il rifornimento dei distributori automatici, nonché la pulizia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza del Concessionario limitatamente all'allaccio dei distributori;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori automatici alla scadenza della Concessione o, se richiesto dal Concedente, nel corso del periodo contrattuale.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE

La concessione avrà durata di 60 mesi.

Il servizio avrà decorrenza dal 1 maggio 2025 e terminerà il 30 aprile 2030, salvo diversa decorrenza derivante dai tempi di espletamento della gara.

A seguito della scadenza contrattuale, nel caso di subentro di altro contraente, il Concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento. Il Concedente, ai sensi dell'art. 189, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, si riserva la possibilità di prorogare la durata del

contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Concessionario si impegna a garantire, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'originario contratto, il corretto e pieno funzionamento dei distributori automatici fino al completamento delle procedure di individuazione del nuovo gestore e al suo subentro.

Il valore presunto della Concessione è stato stimato, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. n. 36/2023, in € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) annuali, o.f.e.; pertanto, il valore complessivo per l'intera durata del contratto è pari ad € 700.000,00 (euro settecentomila/00), al netto dell'IVA. Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. lgs. n. 36/2023, il valore della Concessione posto a base di gara comprende i costi del personale stimati dall'Amministrazione nell'importo di euro 30.000,00 annui e complessivo per 60 mesi pari a € 150.000,00 sulla base del CCNL Terziario, commercio, distribuzione e servizi della Confcommercio. Tale valore, stimato nel Piano Economico Finanziario predisposto dall'Amministrazione ed allegato al Disciplinare di gara, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo d'impresa inerente alla gestione del servizio in parola ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. n. 36/2023. Il Concessionario dovrà, in sede di offerta economica, presentare un proprio Piano Economico Finanziario, finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente. Eventuali differenze di qualunque entità, tra il PEF dell'Amministrazione e il PEF del Concessionario, non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto, fermo restando che il valore della Concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario. A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente, dell'individuazione di misure di sicurezza

organizzative-gestionale e dal rispetto delle prescrizioni definite nel presente documento, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare ulteriori misure di sicurezza che comportino costi della sicurezza da interferenza. I costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0. Si rinvia al DUVRI allegato al disciplinare di gara.

ART. 3 - MODALITÀ¹ DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

1. bevande calde espresse o solubili: *caffè, caffè decaffeinato, caffè' d'orzo, the, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè' macchiato, cioccolata, latte;*
2. bevande fredde in bottiglia, lattina o tetrapak, anche in versione light: *acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi di frutta;*
3. Prodotti da forno e snacks in monoporzioni;
4. prodotti dolci e salati.

I distributori dovranno essere installati nelle sedi indicate nella scheda di cui all'allegato 1.

Il Concessionario tramite il Settore competente si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell'Amministrazione al momento della stesura del presente capitolato.

Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto nel rispetto di

quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

La Concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni

fornite dal settore competente.

Al termine del contratto la Concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ente le proprie apparecchiature e provvedere agli eventuali ripristini dei siti dove fossero state collocate entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione.

L'Ente si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Le macchine distributrici dovranno essere collegate alla rete idrica, ove possibile, o facendo ricorso alle taniche solo ove non sia possibile fare altrimenti. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

La distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un max di € 5,00, è a totale carico della Concessionaria, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.

Ciascuno strumento elettronico potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno degli spazi dell'Amministrazione, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio nelle varie strutture.

Alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla restituzione della cauzione.

Il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla Concessionaria stessa, entro il termine di 15 gg.lavorativi dalla scadenza del contratto.

ART. 4 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché a quanto previsto nel successivo art.7.

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non

distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

A) BEVANDE CALDE ESPRESSE O SOLUBILI:

CAFFÈ: in conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.2 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi" dovranno essere previste due miscele, in grani, dovrà essere macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione
LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione.
CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione
THE: almeno 14 gr. di the in polvere per cad. erogazione
CIOCCOLATO: almeno 25 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione

B) BEVANDE FREDDE

I contenuti minimi delle bevande fredde, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.1 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", dovranno essere i seguenti:

- acqua oligominerale naturale e gassata o effervescente naturale: in PET, non inferiore a ml 500 o cl 50 di provenienza, per quanto possibile, da una sorgente naturale della Regione Veneto o comunque non più lontana di 300 km da Venezia;
- succhi di frutta ad alta % di frutta (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti)
- bibite (thè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.): in lattina, non inferiore a ml 330 o cl 33;
- bibite con integratori di Sali minerali: in PET, non inferiore a ml 500 o cl 50.

C) ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI DI FASCIA MEDIO ALTA:

SNACK: patatine, salatini, biscotti /wafer porzionati, merendine dolci;
SNACK del commercio equo-solidale e prodotti bio: merendine dolci e salate, cioccolato;

In conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.11 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi" il Concessionario dovrà distribuire, per ogni distributore automatico, almeno uno snack salato e uno snack dolce privi di glutine e di lattosio. Le informazioni di questa tipologia di prodotti dovranno essere segnalate con apposita etichetta/marchio distintivo oppure consultabili sul sito internet del Concessionario, il cui indirizzo o QR-code dovrà essere indicato sui distributori.

Per quanto riguarda gli snack salati, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.8 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i grassi utilizzati, se presenti, potranno essere olio extravergine di oliva o di girasole;
- in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre:
 - dovrà essere biologica;
 - dovrà essere a basso o bassissimo contenuto di sodio (0,12 g o 0,04 g di sodio, per 100 g o 100 ml o un valore equivalente di sale), avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
 - dovrà essere a basso contenuto di grassi o senza grassi, avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Tutti gli snack dovranno essere confezionati in monoporzioni integre, perfettamente sigillate e conservate e, ove richiesto, sotto atmosfera protetta (ad es. tramezzini con farciture varie da almeno 75 gr., o panini con

farciture varie da almeno 90 gr., yogurt, snack con parmigiano o salamini, ecc.).

F) PRODOTTI DOLCI

Per quanto riguarda gli snack dolci, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.9 dell' Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i grassi utilizzati, se presenti, potranno essere olio extravergine di oliva o olio di girasole o burro;
- in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre:
 - dovrà essere biologica;
 - dovrà essere a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 g di zucchero su 100 g di prodotto (ai sensi del Regolamento (UE) 1924/2006);
 - dovrà essere a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 g di grassi ogni 100 g di prodotto.
- le barrette/tavolette di cioccolato dovranno avere:
 - una concentrazione di cacao almeno pari al 50%;
 - il cacao dovrà essere biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO).

ART. 5 - MANUTENZIONI E TEMPI DI INTERVENTO

La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla Concessionaria nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti compreso, tra gli altri, il d. lgs. 37/2008.

In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica "on site" (intervento) entro 8 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione comunale o minore tempo indicato in sede di offerta.

Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 48 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione o minore tempo indicato in sede di offerta.

In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro 8 ore dal ricevimento della e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione o minore tempo indicato in sede di offerta.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Concessionaria deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni distributore automatico contenente i recapiti telefonici degli incaricati per la riparazione.

In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore automatico danneggiato entro 10 giorni dalla segnalazione o minore tempo indicato in sede di offerta.

ART. 6 - REQUISITI DI CONFORMITÀ E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il Concedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, con la presente Concessione, intende contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali pertanto il Concessionario ha l'obbligo di rispettare i "Criteri Ambientali Minimi" (di seguito CAM) di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. n. 282 del 2/12/2023) aggiornato con Decreto Correttivo del 17 maggio 2024 previsti per i servizi di ristoro con l'installazione e la gestione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua a servizio della pubblica amministrazione. In particolare, il Concessionario deve assicurare la conformità del servizio che andrà ad espletare alle "specifiche tecniche" e alle "clausole contrattuali" previste, rispettivamente, ai punti 2.1. e 2.2 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 aggiornato con Decreto Correttivo del 17 maggio 2024. Parimenti il Concessionario dovrà osservare le specifiche tecniche e le clausole di esecuzione contrattuale inerenti i CAM per la pulizia ed i prodotti per l'igiene (D.M. 29/1/2021), laddove applicabili. Il mancato rispetto dei CAM suddetti comporterà l'applicazione di penale. A tal fine il Concorrente elabora una Relazione CAM, da presentare in sede di gara quale documento di gara facente parte dell'Offerta tecnica, in cui per ogni criterio ambientale richiamato nel presente Capitolato speciale dovrà descrivere le scelte adottate e le verifiche di conformità.

Il Concessionario, in conformità a quanto previsto al punto 2.1.6 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", dovrà:

- fornire ai consumatori indicazioni sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi dei prodotti distribuiti, incluso bicchieri e mescolatori, al fine di consentire un corretto smaltimento dei rifiuti;
- affiggere, nel caso distributore automatici che consentano l'uso di bicchieri riutilizzabili, su ogni distributore automatico uno specifico avviso per avvertire che la macchina non eroga automaticamente il bicchiere monouso se si inserisce un bicchiere riutilizzabile e che in tal caso il prezzo della consumazione subisce uno sconto di cinque centesimi;
- rendere evidenti le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche;
- rendere riconoscibili i prodotti biologici offerti, così come quelli provenienti dal commercio equo e solidale;
- esporre le informazioni relative ai prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per i consumatori;
- segnalare, tramite avvisi e/o liste, i prodotti erogati contenenti sostanze che provocano allergia o intolleranza (ad esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro; 2. Crostacei; 3. Uova; 4. Pesce; 5. Arachidi; 6. Soia; 7. Latte; 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia; 9. Sedano; 10. Senape; 11. Semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti; lupini).

Il Concessionario dovrà provvedere ad installare, presso le sedi indicate, il numero e le tipologie di distributori automatici di cui all'Allegato 1. Tutti i distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

a) essere in classe energetica “A”, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, nonché dotati di tecnologie innovative per il risparmio energetico, per un ridotto impatto sull’ambiente e per una carbon footprint più bassa, in conformità a quanto previsto al punto 2.1.5 del D.M. del 6 novembre 2023 in tema di “Criteri Ambientali Minimi”;

b) essere rispondenti alle norme e prescrizioni tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);

c) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti ed in particolare corrispondere ai requisiti di seguito riportati:

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 283/1962 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni, ma chiuso da apposito sportello retrattile;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;

- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;

d) esporre in modo chiaro il prezzo corrispondente a ciascun prodotto offerto;

e) essere dotati di un sistema di pagamento in contanti tramite gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 in grado di erogare il resto;

f) essere dotati di un sistema di pagamento elettronico (chiave elettronica, card magnetiche ricaricabili) o altra modalità di pagamento innovativa offerta in sede di gara, quali ad es. carte di credito/debito o specifiche app: in caso di pagamento elettronico è previsto uno sconto da indicare in sede di offerta;

g) essere dotati di gettoniera per banconote da € 5,00 a € 10,00 per consentire la ricarica degli strumenti di pagamento elettronici;

h) essere muniti di comandi di funzionamento e di sistemi di pagamento che siano ad altezza idonea a consentirne l'utilizzo da parte di utenti diversamente abili;

i) essere perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici e riportare chiaramente, in apposita targa, per ogni apparecchiatura installata, i dati relativi ai consumi elettrici;

j) riportare una targhetta e codice QR indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, mancata erogazione del resto ecc.;

k) essere privi di ogni forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori ed erogatori d'acqua, esclusa quella concernente il marchio del Concessionario.

I distributori eroganti bevande fredde dovranno contenere gas refrigerante con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9, da adeguare secondo quanto previsto dai CAM. Ove reperibili sul mercato di riferimento, tali gas refrigeranti dovranno essere

gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniacca (NH₃) e idrocarburi (HC), in conformità a quanto previsto al punto 2.1.5 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi". I distributori eroganti bevande calde dovranno, in conformità a quanto previsto al punto 2.1.4 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi":

- essere allacciati direttamente alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua (filtrazione e purificazione), in accordo con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 nonché avere le caldaie di riscaldamento dell'acqua in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano l'osservanza del Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004;
- essere dotati di macinacaffè incorporato per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule nonché di doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse;
- non erogare automaticamente zucchero, ma consentire la regolazione, permettendo l'erogazione di una quantità massima di quattro grammi per ciascuna bevanda;
- fornire automaticamente i bicchieri per le bevande, realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili in conformità alla Direttiva UE 2019/904, così come recepita dal D.lgs. n. 196/2021 (non in plastica o in polistirene espanso); inoltre, i bicchieri dovranno rispettare i requisiti di marcatura previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2021. Nel caso in cui i distributori siano dotati di sensore per il rilevamento di bicchieri riutilizzabili, il prezzo della bevanda dovrà essere inferiore di cinque centesimi;
- fornire automaticamente gli agitatori per bevande ("palette"), realizzati in conformità alla Direttiva UE 2019/904 (Direttiva Single Use Plastic - SUP), così come recepita dal D.lgs. n. 196/2021; in particolare, sono ammessi solo agitatori per bevande

realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori a quelle previste dal comma 3 dell'art. 5 del D.lgs. n. 196/2021.

I distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsoleti dovranno essere tempestivamente sostituiti da distributori tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.

La Concessionaria avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con i Direttori dell'esecuzione.

ART. 7 - SISTEMA HACCP E IGIENE

La Concessionaria dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

La Concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

La Concessionaria dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Il Concessionario deve garantire un'adeguata igiene e pulizia dei distributori automatici. A tal fine deve redigere Piano di igiene e pulizia indicante la frequenza

e le modalità con cui saranno effettuate le operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione dei distributori e degli spazi oggetto del presente Capitolato speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie e delle procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP. Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti per l'igiene e la pulizia conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. n. 179/2021 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici, nonché utilizzare esclusivamente prodotti in eco cart certificata, conformi a standard ambientali riconosciuti a livello internazionale (pefc- fsc long life ecc.). Il Piano di igiene e pulizia viene presentato in sede di offerta tecnica e può essere aggiornato su autorizzazione del RUP.

Il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rifornimento sarà a totale carico del Concessionario e dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto al punto 2.2.3 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi" che prevede l'applicazione di un sistema di raccolta, preferibilmente monomateriale, volto al miglior recupero e riciclo degli imballaggi.

ART. 8- ORGANI DI CONTROLLO

Il Concedente, tramite propri incaricati di fiducia, si riserva senza preavviso la facoltà di effettuare in qualsiasi momento oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza alla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria nonché a quanto previsto nel presente capitolato, anche controlli in merito all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio.

Nel caso gli accertamenti evidenziassero una difformità rispetto ad una qualsiasi

delle prescrizioni sopra riportate, la Concessionaria è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal Concedente per le verifiche effettuate, senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno procurato dalla mancata corrispondenza con il presente capitolato, in particolare secondo quanto stabilito dall'art.18.

Gli organismi preposti al controllo sono:

- I Direttori dell'esecuzione per il Comune .
- Gli organi di vigilanza e ispezione dell'ASL, per quanto di competenza
- Gli organi di vigilanza e ispezione dei NAS.

La Concessionaria comunicherà, prima dell'inizio del servizio, il nome del personale autorizzato a presenziare alle verifiche e a firmare per presa visione gli eventuali rapporti di non conformità, redatti contestualmente alla loro rilevazione. Tale personale dovrà essere in grado di recarsi sul luogo entro 1 (una) ora dall'inizio del controllo.

Tali controlli potranno riguardare:

- documenti previsti dal presente capitolato;
- qualità merceologica dei prodotti di consumo;
- date di scadenza dei prodotti;
- temperature e metodi di immagazzinamento, trasporto e conservazione nei distributori dei prodotti di consumo;
- pulizia ed igiene delle attrezzature;
- controllo dei prodotti impiegati per la pulizia e l'igienizzazione;
- osservazione delle modalità operative;
- stato d'usura e conservazione delle attrezzature.

Potrà inoltre essere richiesto il prelievo di prodotti di consumo, da inviare per accertamenti analitici presso un laboratorio, scelto dal Concedente, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale procedura esonera il Concedente dal dover procedere in contraddittorio, con controcampioni e revisioni d'analisi, in caso di rilevazione di irregolarità.

Il Concedente ha facoltà di nominare un'apposita commissione di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte della Concessionaria di quanto previsto nel presente capitolato e suoi allegati e nel progetto tecnico

presentato in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 9 – SPAZI, MAGAZZINI ALIMENTI E MEZZI DI TRASPORTO

I distributori dovranno essere installati presso le sedi e negli spazi indicati nell'Allegato 1 del presente Capitolato speciale, con apposito verbale di consegna. Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Concedente, nonché i distributori, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato speciale, ne potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione.

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, la Concessionaria potrà utilizzare uno o più magazzini di cui la stessa abbia piena disponibilità per tutto il periodo di durata dell'appalto.

I magazzini dovranno essere in regola con le vigenti norme in materia igienico - sanitaria.

I Mezzi di trasporto del Concessionario dovranno essere adibiti ad esclusivo trasporto dei prodotti di consumo ed essere in regola con la normativa vigente.

ART. 10 - VINCOLO OFFERTA TECNICA

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, la Concessionaria è vincolata al rispetto di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. La Concessionaria dovrà segnalare tempestivamente al Concedente i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare l'offerta tecnica presentata.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, si impegna a :

=> fornire gli spazi per l'espletamento dei servizi e l'accesso ai medesimi in orario d'ufficio;

=> concedere alla Concessionaria l'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica;

=> Nel caso si verifichi il fenomeno dell'"acqua alta", l'Amministrazione Comunale autorizzerà il transito in Canal Grande in deroga all'attuale regolamentazione, al fine di consentire al personale addetto lo spegnimento e ogni altro intervento volto a evitare il danneggiamento delle macchine e a garantire l'incolumità pubblica fino al termine del fenomeno.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria dovrà:

=> fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il calendario delle installazioni programmate. Tali installazioni dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale e le sedi Giudiziarie e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;

=> fornire e installare entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, secondo il piano di installazioni di cui al precedente punto, i distributori;

=> fornire al termine dei 40 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato - in formato excel - delle apparecchiature distributrici installate distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita, tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo, nonché procedere all'aggiornamento dello stesso in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;

=> mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo, alla pulizia e igienizzazione delle stesse e garantendo l'effettuazione di almeno un intervento settimanale di pulizia e igienizzazione per ogni distributore automatico di bevande calde;

=> garantire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti per ogni distributore automatico;

=> garantire il controllo dei prodotti utilizzati, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la corretta conservazione sia a magazzino che nei distributori automatici dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti;

=> assicurare la prestazione con personale qualificato e ritenuto idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di efficacia del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

=> provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;

=> mediante un sistema di telecontrollo installato sui singoli distributori il dato relativo alle vendite verrà fornito all'Amministrazione Comunale ogni giorno e in occasione dei pagamenti ;

=> garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione delle somme indebitamente trattenute;

=> provvedere alla distribuzione degli strumenti elettronici di pagamento in

conformità a quanto indicato nell'art. 3, nonché al loro ritiro al termine dell'appalto con restituzione della cauzione;

=> comunicare all'Autorità sanitaria e al comune, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione degli stessi;

=> impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne;

=> La Concessionaria si assume i rischi e gli oneri derivanti dal fenomeno dell'acqua alta o alluvione. Qualora lo esigessero ragioni di sicurezza, il servizio di somministrazione potrà essere sospeso prima del verificarsi del fenomeno e ripreso successivamente nell'arco di un congruo numero di ore;

=> avvalersi di un congruo numero di dipendenti, adeguatamente formati, al fine di garantire un servizio efficiente ed efficace;

=> presentare, a fini statistici, ogni fine anno il totale degli incassi, suddivisi per macchina e per sede;

=> attuare tutte le migliorie proposte in sede di offerta;

=> asportare a fine contratto le apparecchiature e procedere ad eventuale ripristini dove le stesse erano collocate.

Il Concessionario è tenuto, altresì, ad inviare al RUP, entro 30 giorni dalla data di avvio del servizio, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.5 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", un Piano per la riduzione dei consumi energetici, indicante, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le adeguate

condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti.

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, la Concessionaria è pertanto tenuta al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall'offerta e dal relativo contratto.

La Concessionaria, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti: il Concedente resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

ART. 13- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Concessionaria deve affidare la direzione complessiva del servizio richiesto ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione di cui dovrà comunicare il nominativo e il recapito mail e telefonico entro il termine che sarà assegnato dall'Amministrazione.

Funzione del responsabile è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dello stesso ed essere presente ai controlli di conformità del servizio ed essere referente unico per il direttore dell'esecuzione/RUP.

Competono al Concedente la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto e il rispetto della normativa vigente.

Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del progetto per il tramite di propri incaricati, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti.

La Stazione appaltante individua il Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano

la materia. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

ART. 14- CANONE CONCESSIONE E MODALITÀ' VERSAMENTO

La Concessionaria dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale in luogo del canone una percentuale sul venduto non inferiore al 13,5% come risultante dal fatturato ai fini dell'imposizione fiscale, nella misura effettiva data dall'offerta aggiudicata.

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. A tal riguardo i distributori automatici devono avere un sistema di contabilizzazione, secondo le vigenti disposizioni in materia di tutti gli incassi ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015 e come meglio dettagliato nel provvedimento (prot. n. 102807/2016) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, ed essere censiti on line presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

La Concessionaria si obbliga a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda formulare al Comune.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro il 30 aprile con riferimento alla annualità precedente.

La Concessionaria invierà copia del documento comprovante il versamento effettuato all'amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente diritto di risarcimento del danno.

Le parti assumono gli impegni di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 23.08.2010.

Qualora la Concedente chieda l'installazione di ulteriori distributori, la Concessionaria dovrà versare il corrispettivo sulla base del venduto nel periodo di installazione, lo stesso nel caso in cui per qualsiasi motivo venga chiesta la disinstallazione di qualche distributore.

Ai sensi dell'art. 177 del d.lgs. 36/2023 e attese le specifiche modalità di calcolo del corrispettivo, non si applica alcuna revisione dei prezzi, ma solo l'eventuale revisione di cui all'art. 192 del medesimo decreto.

ART. 15 - VARIAZIONE QUANTITATIVA DEL SERVIZIO

Le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte del Concedente, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del 20% del valore della concessione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la Concessionaria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, è richiesta la presentazione di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura degli oneri correlati al mancato od inesatto adempimento da parte dell'appaltatore del contratto.

In caso di garanzia definitiva presentata sotto forma di garanzia fideiussoria essa deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.2".

La garanzia ha durata temporale pari alla durata del contratto ed è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in fase di esecuzione del contratto sia stata escussa parzialmente o totalmente.

ART. 17 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 18 - PENALITÀ'

La Concessionaria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Per inadempienze a seguito di controlli saranno applicate le seguenti penali:

- mancato avvio del servizio entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto

protratta per oltre 8 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 100,00 per singolo distributore e prodotto per ogni giorno di ritardo nel rifornimento;

- mancato intervento in caso di guasto per oltre 8 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 100,00 per singolo distributore per ogni giorno di ritardo nell'intervento;

- mancata riparazione per oltre 48 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 100,00 per singolo distributore per ogni giorno di ritardo nella riparazione;

- mancata sostituzione in caso di rotture gravi per oltre dieci giorni dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 100,00 per singolo distributore per ogni giorno di ritardo nella sostituzione;

- mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con la Concedente e quelli inseriti nei distributori, penale di € 20,00 per singolo distributore e prodotto per ogni giorno lavorativo di presenza;

- quantità e/o grammature dei prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 4 o offerto in sede di gara, penale di € 200,00;

- per mancato rispetto di quanto previsto dal manuale HACCP, penale di € 500,00;

- per mancato rispetto di quanto previsto dai CAM, penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- rinvenimento corpi estranei: penale di € 250,00 per ogni rinvenimento;

- mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici, penale di € 250,00 per ogni inosservanza;

- mancato rispetto del Piano per la riduzione dei consumi energetici: penale di € 100,00 per ogni distributore e per ogni inosservanza;

- ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione: penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
- ritardo nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento e conseguente restituzione della cauzione rispetto al termine di 15 gg. lavorativi, penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- nel caso di ritardo/mancanza dell'esecuzione della manutenzione periodica dei distributori, rispetto al piano di manutenzione previsto, mancato intervento di sanificazione, il comune applica una penale pari a € 300,00 per ogni giorno naturale di ritardo, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno;
- per ogni servizio aggiuntivo o miglioria proposta, penale di € 200,00 per ogni inosservanza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite e-mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Concedente mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l'ammontare previsto, pari al 10% dell'importo dell'appalto o importo superiore determinato con le modalità di cui all'art. 16.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Concedente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra

azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

=> abbandono del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;

=> dopo il verificarsi di n. 3 (tre) penali della stessa tipologia, nell'arco di un anno, per violazioni ai patti contrattuali;

=> contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della Concessionaria o del personale dell'impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;

=> inosservanza da parte della Concessionaria di uno o più impegni assunti verso il Concedente;

=> quando la Concessionaria si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura fallimentare;

=> quando ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;

=> ogni altra inadempienza anche non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

=> in caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 60 giorni, del canone di concessione di cui all'art. 14 del presente Capitolato, con conseguente diritto di risarcimento del danno;

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Concedente in forma di PEC; in tal caso, la Concessionaria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Concedente in conseguenza

dell'anticipata risoluzione del contratto e in relazione all'esigenza di proseguire comunque l'erogazione del servizio di somministrazione.

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula

ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di Comportamento interno" del Comune di Venezia.

A tal fine l'Amministrazione comunale trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta -senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 21 – RECESSO E RISOLUZIONE

Si applica l'art. 190 del d. lgs. 36/2023 .E' facoltà dell'Amministrazione recedere

unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante posta elettronica certificata PEC.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cc.

ART. 22- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Lo schema di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione viene allegato al presente Capitolato.

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, previo sopralluogo obbligatorio presso la sede interessata, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

All'atto della stipula del contratto la Concessionaria dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dai datori di lavoro e disponibile presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente e dei Piani di Sicurezza dei vari edifici.

ART. 23 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

il personale del concessionario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. A tal fine, il Concessionario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia, con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il personale è altresì tenuto a rispettare le norme del codice di comportamento, per quanto compatibili, di cui al d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Venezia nel tempo vigente.

ART. 24 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

ART. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE

La Concessionaria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

A tal fine la Concessionaria deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire al Concedente in copia conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile verso terzi con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) a copertura di qualsiasi danno provocato alla Concedente o a terzi con l'estensione ai danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti.

La polizza di garanzia dovrà riguardare anche lo smercio dei prodotti, i danni da rimozione, posa in opera e rifornimento dei distributori stessi, danni da scasso o vandalismo.

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine.

La Concessionaria ha l'obbligo di informare immediatamente il concessionario nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

ART. 26 - PERSONALE

La Concessionaria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

La Concessionaria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La Concessionaria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

La Concessionaria è tenuta agli obblighi di informazione/formazione in materia di igiene.

ART. 27 - CESSIONE

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

ART. 28 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Non può essere, tuttavia, affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni, poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che tratta di attività rivolte ad una utenza fragile, con un sistema di prenotazione complesso e che richiede, pertanto, uno stretto controllo e coordinamento, oltreché in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

ART. 29 - OBBLIGHI DEL APPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

ART. 30 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

SEDI DISTRIBUTORI UFFICI COMUNALI ALL'11/04/2025

Codice Tipo Distributore	Codice P.V.	Descrizione Modello	Ragione sociale	Ubicazione	Città	Provincia	Ubicazione presso il cliente	
C	42460	NECTA BRIO 250	ASILO NIDO COLOMBO	VIA DELL'EDERA, 7	VENEZIA	VE	ATRIO	1
C	19970	NECTA BRIO 250	COMUNE DI VE - DIREZ. SVILUPPO ECONOMICO	CAMPO MANIN, SAN MARCO 4023	VENEZIA	VE	CORRIDOIO 2° PIANO	2
C	19969	NECTA CONCERTO 2C	COMUNE DI VE - DIREZ. SVILUPPO ECONOMICO	CAMPO MANIN, SAN MARCO 4023	VENEZIA	VE	CORRIDOIO P.T.	3
M	19972	FAS FASTER 900	COMUNE DI VE - DIREZ. SVILUPPO ECONOMICO	CAMPO MANIN, SAN MARCO 4023	VENEZIA	VE	CORRIDOIO P.T.	4
C	13236	NECTA ASTRO DUO TOUCH+MONITOR	COMUNE DI VENEZIA - CA' FARSETTI	SAN MARCO, 4135/4136/4137	VENEZIA	VE	Sala Consiglio 1° piano	5
C	18473	NECTA KIKKO MAX NECTA CONCERTO	COMUNE DI VENEZIA - CA' FARSETTI	SAN MARCO, 4135/4136/4137	VENEZIA	VE	3° piano	6
C	15607	NECTA ASTRO 1C OPERA TOUCHPLUS	COMUNE DI VENEZIA - CA' FARSETTI	SAN MARCO, 4135/4136/4137	VENEZIA	VE	Ragioneria 2° piano	7
F	42650	NECTA ZETA 450	COMUNE DI VENEZIA - CA' FARSETTI	SAN MARCO, 4135/4136/4137	VENEZIA	VE	Ragioneria 2° piano	8
M	13290	FAS FASTER 900	COMUNE DI VENEZIA - CA' FARSETTI	SAN MARCO, 4135/4136/4137	VENEZIA	VE	Sala Consiglio 1° piano	9
M	899839	FAS FASTER 900	COMUNE DI VENEZIA - CA' FARSETTI	SAN MARCO, 4135/4136/4137	VENEZIA	VE	Sala Consiglio 1° piano	10
M	18472	NECTA SNACKY MAX NECTA MELODIA	COMUNE DI VENEZIA - CA' FARSETTI	SAN MARCO, 4135/4136/4137	VENEZIA	VE	3° piano	11
M	94946	NECTA RONDO NECTA MELODIA	COMUNE DI VENEZIA - CA' FARSETTI	SAN MARCO, 4135/4136/4137	VENEZIA	VE	Ragioneria 2° piano	12
C	41071	NECTA KIKKO	COMUNE DI VENEZIA - RIO CIMETTO	VIA RIO CIMETTO, 32	VENEZIA	VE	CORRIDOIO PRIMO PIANO	13
C	41072	NECTA SNACKY RY	COMUNE DI VENEZIA - RIO CIMETTO	VIA RIO CIMETTO, 32	VENEZIA	VE		14
	1157875	NECTA MELODIA 4*	COMUNE DI VE - DIREZ. POLITICHE SOCIALI	VIA VERDI, 36				15
	1131304	NECTA OPERA MATR. 1266300	COMUNE DI VE - DIREZ. POLITICHE SOCIALI	VIA VERDI, 36			VILLA QUERINI-1°PIANO	16
	1131305	NECTA DIE SIS 500/7	COMUNE DI VE - DIREZ. POLITICHE SOCIALI	VIA VERDI, 36			VILLA QUERINI-1°PIANO	17
	1131306	FAS FASTER 900 MATR. 1219566	COMUNE DI VE - DIREZ. POLITICHE SOCIALI	VIA VERDI, 36			VILLA QUERINI-1°PIANO	18
	1131341	LAVAZZA BLUE CONCERTO	COMUNE DI VE - DIREZ. POLITICHE SOCIALI	VIA VERDI, 36			VILLA QUERINI-1°PIANO	19
C	22006	NECTA BRIO 250	COMUNE DI VE - BILANCIO E FINANZA	SAN MARCO, 4023 C.PO MANIN	VENEZIA	VE	Tribut 4P	20
M	22005	BIANCHI VEGA 750	COMUNE DI VE - BILANCIO E FINANZA	SAN MARCO, 4023 C.PO MANIN	VENEZIA	VE	Tribut 4P	21
C	16683	NECTA BRIO 3	DIREZ. CENTR. DEC.MUN.QUART. 8	PIAZZA PASTRELLO, 1	VENEZIA	VE	Ufficio Anagrafe	22
C	16682	NECTA BRIO 3	DIREZ. CENTR. DEC.MUN.QUART. 8	PIAZZA PASTRELLO, 1	VENEZIA	VE	BIBLIOTECA P.LE AGNOLETTO	23
M	16681	NECTA SNACKY	DIREZ. CENTR. DEC.MUN.QUART. 8	PIAZZA PASTRELLO, 1	VENEZIA	VE	BIBLIOTECA P.LE AGNOLETTO	24
C	19797	NECTA KIKKO	CENTRO F. MOROSINI	VIA ALBERONI, 51	VENEZIA	VE	ANGOLO RISTORO P.T.	25
F	733129	NECTA ZETA 550	CENTRO F. MOROSINI	VIA ALBERONI, 51	VENEZIA	VE	sala bar	26
G	733128	VENDO ALGIDA	CENTRO F. MOROSINI	VIA ALBERONI, 51	VENEZIA	VE	saletta "bar"	27
G	733133	POZZ. IARP	CENTRO F. MOROSINI	VIA ALBERONI, 51	VENEZIA	VE	SALETTA BAR	28
M	19796	NECTA SNACKY RY	CENTRO F. MOROSINI	VIA ALBERONI, 51	VENEZIA	VE	SALETTA BAR	29
C	880761	NECTA BRIO 250	COMUNE DI VENEZIA - ANAGRAFE	CALLE LOREDAN, 4161 - 5	VENEZIA	VE	ARCHIVIO P.T.	30
M	1032251	NECTA SNACKY	COMUNE DI VENEZIA - ANAGRAFE	CALLE LOREDAN, 4161 - 5	VENEZIA	VE	p.terra vicino sportelli anagrafe	31
	1154327	NECTA MELODIA 4*	MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	VIA PALAZZO, 10	VENEZIA	VE		32
C	803414	NECTA BRIO 3 NECTA KIKKO	MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	VIA PALAZZO, 10	VENEZIA	VE	SALA RIUNIONI P.TERRA 0412749221 X FASSI APRIRE	33
	781706		MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO- 1° PIANO EX BIBLIOTECA	VIALE SAN MARCO				34
C	617748	BIANCHI BVN 952 2C	COMUNE DI VENEZIA - UFF. TRIBUTI	VIA FORTE MARGHERA, 111/B	VENEZIA	VE	ATRIO P.TERRA	35
M	617752	BIANCHI VEGA	COMUNE DI VENEZIA - UFF. TRIBUTI	VIA FORTE MARGHERA, 111/B	VENEZIA	VE	ATRIO P.TERRA	36
C	637266	NECTA ASTRO DUO TOUCH+MONITOR	COMUNE DI VENEZIA - EX CARBONIFERA	VIALE ANCONA, 59	VENEZIA	VE	AREA RISTORO 2° PIANO	37
C	1104695	NECTA ASTRO DUO TOUCH+INTERACTIVE MONITOR	COMUNE DI VENEZIA - EX CARBONIFERA	VIALE ANCONA, 59	VENEZIA	VE	CAMPATA 6	38
C	637267	NECTA ASTRO DUO TOUCH+MONITOR	COMUNE DI VENEZIA - EX CARBONIFERA	VIALE ANCONA, 59	VENEZIA	VE	AREA RISTORO A SX P.T.	39
C	1069821	NECTA BRIO 250	COMUNE DI VENEZIA - EX CARBONIFERA	VIALE ANCONA, 59	VENEZIA	VE	1° piano	40
M	637268	NECTA SFERA FAS 900/R MARS SNACK	COMUNE DI VENEZIA - EX CARBONIFERA	VIALE ANCONA, 59	VENEZIA	VE	AREA RISTORO 2° PIANO	41
M	637269	FAS FASTER 900	COMUNE DI VENEZIA - EX CARBONIFERA	VIALE ANCONA, 59	VENEZIA	VE	CORRIDOIO 1° PIANO	42
M	637270	NECTA SFERA	COMUNE DI VENEZIA - EX CARBONIFERA	VIALE ANCONA, 59	VENEZIA	VE	AREA RISTORO A SX	43
M	637272	NECTA SFERA BLINDATO	COMUNE DI VENEZIA - EX CARBONIFERA	VIALE ANCONA, 59	VENEZIA	VE	AREA RISTORO A DX P.T.	44
	1143450	DISTRIBUTORE	COMUNE DI VENEZIA - EX CARBONIFERA	VIALE ANCONA, 59	VENEZIA	VE	Posizionata dal 01.07.2024 distributore viale Ancona 1143450 (vedi email 09/07/2024 da il.ristori@selett	45
C	648463	NECTA BRIO 250	COMUNE DI VE - CENTRO CIVICO SERNAGLIA	VIA SERNAGLIA, 43	VENEZIA	VE	INGRESSO 1° P.	46
C	655980	NECTA BRIO 3	J.R.P. - UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	VIA CARDINAL MASSAIA, 45	VENEZIA	VE	CORRIDOIO P.T.	47
M	655981	NECTA SNACKY	J.R.P. - UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	VIA CARDINAL MASSAIA, 45	VENEZIA	VE	CORRIDOIO P.T.	48
C	657589	NECTA BRIO 3	COMUNE DI VE - ARCHIVIO GENERALE	CORTE PERTINI, 16	VENEZIA	VE	ingresso	49
M	657588	NECTA SNACKY	COMUNE DI VE - ARCHIVIO GENERALE	CORTE PERTINI, 16	VENEZIA	VE	ingresso	50
C	751242	NECTA CONCERTO 2C	BIBLIOTECA COMUNALE C/O VILLA ERIZZO	P.LE DONATORI DI SANGUE	VENEZIA	VE	NUOVA AREA RISTORO	51
M	748979	NECTA SNACKY	BIBLIOTECA COMUNALE C/O VILLA ERIZZO	P.LE DONATORI DI SANGUE	VENEZIA	VE	NUOVA AREA RISTORO	52
C	766065	NECTA KIKKO LAVAZZA BLUE CONCERTO	COMUNE DI VE - POL.MUNICIPALE TRONCHETTO	SOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 10	VENEZIA	VE	SETTORE CULTURA 1° PIANO	53
C	20327	NECTA KIKKO LAVAZZA BLUE CONCERTO	COMUNE DI VE - POL.MUNICIPALE TRONCHETTO	SOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 10	VENEZIA	VE	1° PIANO	54
F	611774	NECTA ZETA 450 NECTA DIE SIS 500/7	COMUNE DI VE - POL.MUNICIPALE TRONCHETTO	SOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 10	VENEZIA	VE	SALA RISTORO 1° PIANO	55
M	766066	NECTA MELODIA 4* FAS FASTER 900	COMUNE DI VE - POL.MUNICIPALE TRONCHETTO	SOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 10	VENEZIA	VE	SETTORE TURISMO	56
M	766063	NECTA MELODIA 4* FAS FASTER 900	COMUNE DI VE - POL.MUNICIPALE TRONCHETTO	SOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 10	VENEZIA	VE	SETTORE TURISMO	57
C	777899	NECTA KIKKO	COMUNE DI VENEZIA - POLITICHE COMUNITARIE	SAN MARCO, 4299/A	VENEZIA	VE	Corridoio uffici 1° piano	58
M	777900	NECTA SNACKY	COMUNE DI VENEZIA - POLITICHE COMUNITARIE	SAN MARCO, 4299/A	VENEZIA	VE	Corridoio uffici 1° piano	59
C	787812	NECTA CONCERTO 2C	BIBLIOTECA HUGO PRATT	VIA S. GALLO, 136/B	VENEZIA	VE	P. TERRA	60
C	1047969	LAVAZZA BLUE LB 3300 BRIO	COMUNE DI VE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	DORSODURO, 3687/A	VENEZIA	VE	piano terra	61
C	1046384	NECTA KIKKO	SCUOLA PRIMARIA GRIMANI	VIA B. CANAL, 5	VENEZIA	VE	INGRESSO	62
C	1046386	NECTA KIKKO	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO EINAUDI	VIA B. CANAL, 20	VENEZIA	VE	stanza	63
M	1046385	NECTA SNACKY	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO EINAUDI	VIA B. CANAL, 20	VENEZIA	VE	corridoio entrata	64
C	1068563	NECTA BRIO 3	COMUNE DI VENEZIA ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	DORSODURO 2826	VENEZIA	VE	uffici 1° piano	65
C	1071331	NECTA BRIO 250	BIBLIOTECA ZELARINO	VIA CASTELLANA, 154/C	VENEZIA	VE	Pianerottolo 1° piano	66
C	1097481	LAVAZZA BLUE CONCERTO	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP	VIA SPALTI 28	VENEZIA	VE	Corridoio piano primo	67
M	1097482	NECTA MELODIA 4*	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP	VIA SPALTI 28	VENEZIA	VE	Corridoio piano primo	68
C	1125097	NECTA KIKKO MAX	POLIZIA MUNICIPALE SEZIONE CINOFILA	VIA CAFASSO	VENEZIA	VE	uffici piano terra	69
M	1125096	NECTA SAMBA 4*	POLIZIA MUNICIPALE SEZIONE CINOFILA	VIA CAFASSO	VENEZIA	VE	uffici piano terra	70
	644332	NECTA SNACKY	COESIONE SOCIALE	via della Rinascita, 96	MARGHERA	VE	primo piano - solo app	71
	980212	NECTA BRIO 3	COESIONE SOCIALE	via della Rinascita, 96	MARGHERA	VE	primo piano - solo app	72

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Comune di Venezia, intende conferire la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici. Il servizio sarà svolto nelle numerose sedi indicate nell'allegato 1 del capitolato speciale. Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, come riportato nell'Allegato 1 citato, è rapportato alle esigenze del Concedente sussistenti al momento della stesura del presente piano economico finanziario, ma potrà eventualmente subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno comunque concordate dal RUP con il Concessionario. Tali dati sono puramente indicativi e il concedente, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli uffici secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantirà né un numero minimo di utenti né il numero dei potenziali utilizzatori. La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui il Concedente non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale. Il Concessionario non potrà, pertanto, vantare pretese né richiedere modifiche al contratto in caso di eventuale mancato utilizzo dei distributori automatici da parte dell'utenza.

Trattasi di 72 distributori complessivi distribuiti su decine di sedi. E' stato elaborato il capitolato speciale ed un piano economico finanziario di massima per la gestione del servizio. L'offerente dovrà presentare il proprio piano economico finanziario da applicare alla concessione, restando a suo carico il rischio operativo.

La concessione avrà durata di 60 mesi. Il servizio avrà decorrenza dal 1 maggio 2025 e terminerà il 30 aprile 2030, salvo diversa decorrenza derivante dai tempi di espletamento della gara. Il valore presunto della Concessione è stato stimato, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. n. 36/2023, in € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) annuali, o.f.e.; pertanto, il valore complessivo per l'intera durata del contratto è pari ad € 700.000,00 (euro settecentomila/00), al netto dell'IVA. Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. lgs. n. 36/2023, il valore della Concessione posto a base di gara comprende i costi del personale stimati dall'Amministrazione nell'importo di euro 30.000,00 annui e complessivo per 60 mesi pari a € 150.000,00 sulla base del CCNL Terziario, commercio, distribuzione e servizi della Confcommercio. E' stato predisposto lo schema di DUVRI previsto dall'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 delle Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dall'analisi svolta all'interno del documento, è emerso che rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, si può ritenere che nel presente contratto il costo per i rischi di interferenza sia pari a zero.

Le ditte interessate a presentare la propria offerta dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti di partecipazione:

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di commercio (per l'esercizio di attività aventi ad oggetto la somministrazione e la vendita di bevande analcoliche ed alimenti mediante distributori automatici e manutenzione e riparazione delle apparecchiature per la distribuzione automatica), ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara; (in caso di offerente costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, già costituito o da costituirsi, il prescritto requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto costituente l'offerente);
- requisiti di capacità economica finanziaria: fatturato globale annuo medio maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni precedenti l'indizione della gara pari 280.000,00 euro;
- requisiti di capacità tecniche e professionali: aver eseguito negli ultimi dieci anni almeno due contratti

analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati per un importo non inferiore a quello oggetto della concessione.

Per l'aggiudicazione della concessione in oggetto è stato scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; il punteggio massimo di 100 punti viene attribuito sulla base dei seguenti fattori ponderali:

- offerta tecnica: massimo punti 70/100
- offerta economica: massimo punti 30/100

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto (sommatoria punteggi offerta tecnica ed offerta economica).

In caso di punteggi uguali la concessione verrà aggiudicata all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta economica.

La concessione verrà affidata anche nel caso in cui prevenga una sola offerta purché valida.

Elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio OFFERTA TECNICA punti 70/100

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa (nel rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza) si stabilisce di utilizzare quale criterio quello dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, ciascun commissario attribuirà un punteggio a ciascuna offerta, le cui ragioni dovranno essere adeguatamente motivate e la motivazione dovrà essere collegata ai criteri individuati.

Per la valutazione discrezionale, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo consistente nella attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi riportati in apposito prospetto di valutazione. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima offerta. Il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Ad ogni coefficiente corrisponde un giudizio sintetico come da tabella che segue:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2

INADEGUATO	0,0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Ferme restando le prescrizioni minime indicate nel capitolato speciale, agli elementi di valutazione di seguito indicati vengono definiti i livelli qualitativi attesi cui verranno correlati i relativi punteggi:

Criterio di valutazione	Punteggio massimo criterio	Attribuzione punteggio
Piano di gestione finanziaria	10	Sarà valutata la completezza e adeguatezza del piano di gestione finanziaria che assicuri trasparenza, chiarezza ed efficienza della gestione, con eventuali proposte migliorative rispetto al capitolato con particolare riferimento all'art. 14, che assicurino accesso completo, chiaro e tempestivo ai dati.
Pulizia e sanificazione dei distributori	15	Verrà valutato il programma di pulizia di sanificazione dei distributori, elaborato nel rispetto della normativa vigente, ed alla luce di proposte volte a migliorare e garantire la pulizia e l'igiene dei distributori, soprattutto quelli di distribuzione delle bevande calde (vaschette per polveri solubili, area braccio porta bicchieri, tubi per distribuzione bevanda, ugelli erogazione delle bevande calde, vaschetta per la miscelazione delle polveri e di raccolta liquidi, pannello frontale di selezione, gruppo caffè, superficie superiore del distributore, pulizia di eventuali recipienti per l'acqua ove non ci sia la rete idrica, ecc), valutando l'efficacia e la concretezza delle proposte presentate
Iniziative migliorative volte a ridurre i tempi di intervento per guasti, malfunzionamenti, prodotti esauriti etc.	20	Verrà valutato l'impegno del concorrente ad effettuare le prestazioni in oggetto in tempi inferiori rispetto a quelli richiesti nel capitolato attribuendo un punteggio maggiore per la migliore proposta e per le restanti in modo proporzionale.
Relazione CAM	10	Per ogni criterio ambientale richiamato nel Capitolato speciale il concorrente dovrà descrivere le scelte adottate e le verifiche di conformità. La commissione valuterà in particolare le misure finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale.

Sistema di pagamento elettronico	10	La commissione valuterà la completezza del sistema di sistema di pagamento elettronico e la presenza di uno sconto da indicare in sede di offerta
Certificazioni di qualità	5	Saranno valutate le certificazioni di qualità possedute dall'operatore economico concorrente, solo se possedute da tutti i componenti il raggruppamento in caso di RTI, nel limite di 1 punto per ogni certificazione.

Elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio OFFERTA ECONOMICA punti30/100

In base ad una valutazione effettuata relativamente all'incidenza del costo della manodopera rispetto al valore complessivo della concessione è emerso che il servizio oggetto del presente atto non rientra tra le fattispecie ad alta intensità di manodopera e che l'operatore economico dovrà provvedere ad indicare all'interno dell'offerta economica il costo del lavoro ed il contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori.

Per consentire ai concorrenti di formulare la propria offerta economica in modo ponderato, nell'Allegato 1) viene riportato, sulla base dei dati comunicati dal fornitore uscente, il numero e la localizzazione dei distributori attualmente in uso;

	30/100	PUNTI
Aumento percentuale venduto indoor rispetto al 13,5% minimo		10
percentuale di sconto che sarà applicata al prezzo a base d'asta di euro 0,65 per i primi due anni di concessione e 0,70 per gli ulteriori tre anni, per i prodotti di cui all'art. 4 del capitolato speciale lettera A), nonché lettera B) limitatamente a acqua oligominerale naturale e gassata o effervescente naturale in PET, non inferiore a ml 500 o cl 50		20

Il Responsabile del Procedimento

Gabriella Rossetti

Venezia,

Canone corrispettivo	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	94.500,00
Ammortamento investimenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Altri oneri	-	-	-	-	-	-
B) Costi della produzione	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	669.500,00
Risultato operativo (A - B)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	30.500,00
C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte (A - B)+/- C	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	30.500,00
IRES 24%	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	7.320,00
IRAP 3,3%	201,30	201,30	201,30	201,30	201,30	1.006,50
Totale imposte	1.665,30	1.665,30	1.665,30	1.665,30	1.665,30	8.326,50
Risultato d'esercizio (A - B +/- C - D)	4.434,70	4.434,70	4.434,70	4.434,70	4.434,70	22.173,50

3. Conclusioni

Le stime sopra indicate sono puramente indicative e dipendono da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la gestione del servizio, nonché dal numero degli utenti utilizzatori del servizio stesso. Esse non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione dei servizi. Il Concessionario assume su di sé il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità. Questo trasferimento di rischi a carico del Concessionario, costituisce uno dei motivi principali per l'adozione del modello della concessione di servizi. Pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto. Qualora si verificassero fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del piano economico e finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio, sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo al Concessionario stesso. Il piano economico finanziario di massima elaborato dall'Amministrazione ha il solo scopo di dimostrare la fattibilità "di base" dell'iniziativa rispetto al quale i concorrenti hanno il compito di sviluppare una propria proposta gestionale. A tal proposito al Concessionario viene chiesto di presentare, a corredo dell'offerta in sede di gara, il proprio piano economico- finanziario.



Area Economia e Finanza

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

SEZIONE 01 Informazioni per l'appaltatore allegata al Bando di gara per

l'affidamento in concessione ai sensi dell'art.176 del Dlgs. 36/2023 del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici presso varie sedi in Comune di Venezia (vedi allegato 1) per il periodo 01/05/2025 – 30/04/2030 - lotto unico.

ORGANIGRAMMA GESTIONE SICUREZZA

ENTE/SOCIETA'	NOMINATIVO	RUOLO
Comune di Venezia Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti	Il Dirigente Dott. Marzio Ceselin	Datore di Lavoro- Committente
Comune di Venezia	Datori di lavoro del comune di Venezia	Datori di lavoro dei luoghi in cui è espletato l'appalto
Comune di Venezia	Arch. Elisabetta Bezzi	RSP
Comune di Venezia	Dott. Gianluca Fanelli	Medico Competente
Comune di venezia	ARMANDO GENOVESE; LUCA ROCCO; MILENA SALVATORI, NUNZIO ACACIA; ROBERTA BERTON; STEFANO BORTOLUSSI; GIAN PIERO BULLA; DENIS RADO, FRANCESCO DE CRESCENZO; RAOUL ZAMBON;	Rappresentanti dei lavoratori
Ditta Appaltatrice	_____	datore di lavoro-appaltatore

--	--	--

Sedi oggetto dell'appalto: vedi allegato 1

A) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE ALLA FONTE I RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

Nel programmare l'esecuzione del contratto di cui all'oggetto il Committente individua, con la collaborazione dei datori di lavoro delle sedi interessate, le misure organizzativo gestionali atte ad eliminare o ridurre alla fonte ogni possibile ambito di interferenza spaziale e temporale. (es: sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni, confinamento dell'area di lavoro etc.)

Affinché i rischi interferenziali siano ridotti al minimo, gli interventi della Ditta appaltatrice saranno eseguiti in assenza dei lavoratori comunali nei locali e nelle aree di intervento della Ditta.

A tale scopo gli operatori della Ditta devono interdire l'accesso ai lavoratori nelle aree in cui stanno intervenendo per le operazioni di manutenzione e/o caricamento prodotti delle macchine di erogazione di cibi e bevande ponendo, salvo diverse esigenze dei datori di lavoro che saranno formalizzate alla Ditta appaltatrice in sede di cooperazione e coordinamento.

Nonostante la messa in atto di tali misure organizzativo gestionali atte ad eliminare o ridurre alla fonte, esistano delle interferenze che comportano rischi residui.

La valutazione preliminare di eventuali ulteriori interferenze è effettuata al termine della presente sezione.

B) SEDE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le riunioni di coordinamento vengono svolte, di norma, presso gli uffici del Committente

C) COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI

Tutte le sedi sono dotate di apparecchi telefonici utilizzabili per le chiamate di emergenza. In assenza di energia elettrica non è garantito il funzionamento della linea telefonica e pertanto la Ditta Appaltatrice deve garantire che le chiamate di emergenza, gratuite, siano effettuate da cellulari.

D) DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

E' fatto divieto di:

- ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza
- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo
- manomettere le attrezzature e gli impianti dell'edificio, il meccanismo di auto chiusura delle porte REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle stesse (es: cunei in legno etc)
- depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici
- depositare in quantitativi non adeguati

- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell'edificio e si deve vigilare che il divieto sia rispettato anche dall'utenza.
- utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere, apparecchiature elettriche e qualsiasi attrezzature non prevista dal contratto.
- l'uso di auricolari, cuffie per l'ascolto di musica, radio, etc. e di qualsiasi sistema che riduce le prestazioni auditive.

E) CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Le cassette di pronto soccorso presenti nelle sedi sono ad uso esclusivo dei lavoratori comunali

F) ATTREZZATURE O SOSTANZA DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE

Nessuna attrezzatura, prodotto o sostanza chimica del committente viene messa a disposizione (es. scale portatili, prolunghe elettriche, detersivi, solventi, etc.) della Ditta Appaltatrice e ne è fatto divieto d'uso.

G) ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAL COMMITTENTE O DEL DATORE DI LAVORO

Tutti i locali tecnici (cabina elettrica, centrale termica, locale armadi cavi di rete) e i vani in cui è presente il cartello "VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI" sono interdetti a tutti ad esclusione del personale espressamente autorizzato per effettuare la manutenzione degli impianti ivi collocati.

H) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

In applicazione del Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni la ditta appaltatrice si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi, fornendo i necessari indumenti di protezione individuali, al fine di prevenire eventuali incidenti o danni di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosi tutti gli eventuali oneri derivanti dall'inosservanza delle misure di sicurezza previste.

E' obbligo del datore di lavoro della ditta appaltatrice formare ed informare adeguatamente i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività lavorativa dell'impresa in generale, sui rischi lavorativi specifici e sulle procedure operative. (es: uso scale, carrelli, attrezzature di pulizia, utilizzo prodotti e sostanze).

La Ditta si impegna a fornire copia dei programmi informativi e formativi svolti, documentandone i contenuti, le ore di lezione e la frequenza.

Se il capitolato prevede che il personale svolga anche funzioni di addetto gestione emergenza incendio (con attestato di idoneità tecnico per le sedi ove tale "patentino" è obbligatorio) e primo soccorso devono essere documentati anche tali requisiti formativi.

I) MISURE ANTI INTRUSIONE E RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale della ditta esecutrice del servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008).

Gli addetti della ditta esecutrice, qualora escano dalle sedi comunali per ultimi devono accertarsi che tutte le finestre siano chiuse, che le luci siano spente, che gli accessi alla sede siano regolarmente chiusi e in caso di anomalia (es. difetto della serratura che impedisce la chiusura) segnalare il problema immediatamente alla Centrale Operativa telecomunicazioni - Direzione Polizia Municipale (COT) 0412747070

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice consentire l'accesso alle sedi di persone non preventivamente autorizzate.

Per le sedi in cui è installato l'impianto antintrusione il personale della ditta appaltatrice deve essere debitamente addestrati a cura del DdL, di sede o Suo incaricato.

L) GESTIONE DELL' EMERGENZA

Tutte le sedi comunali sono dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, segnaletica di sicurezza, planimetrie di evacuazione indicanti anche i presidi antincendio e sono state adottate idonee procedure per la gestione dell'emergenza.

Al fine di evitare l'insorgenza di un incendio tutti i lavoratori della ditta appaltatrice devono attenersi alle norme di prevenzione incendi ed attenersi ai divieti di cui alla presente sezione.

E' cura della ditta appaltatrice garantire l'avvenuta informazione ai propri lavoratori.

Riguardo al comportamento da tenere in caso di emergenza incendio i lavoratori della ditta appaltatrice all'udire dell'allarme incendio devono abbandonare immediatamente i locali ed ~~devono~~ attenersi alle indicazioni impartite dai lavoratori addetti gestione emergenza presenti nei luoghi di lavoro.

Il Committente, tramite i datori di lavoro, fornirà in fase di cooperazione e coordinamento alla Ditta appaltatrice le informazioni sui rischi specifici e sulle relative specifiche misure di prevenzione e di emergenza adottate negli ambienti di lavoro oggetto dell'esecuzione del contratto

M) UTILIZZO DELL'ASCENSORE

L'uso dell'ascensore non è consentito alle persone prima delle ore 7.45 e dopo le ore 17.15 o comunque in assenza dei lavoratori comunali, in quanto non vi è la presenza degli addetti manovra emergenza ascensore, che intervengono nel caso in cui una persona rimanga bloccata nella cabina.

E' attivo il Servizio pronto intervento UNILFIT chiamando il numero verde 800 529 022

N) MODALITA' DI ACCESSO DEI MEZZI DI TRASPORTO

L'accesso ed il percorso di mezzi di trasporto nelle aree esterne delle sedi comunali deve avvenire esclusivamente nelle aree indicate come carrabili.

Durante la manovra dei cancelli di accesso all'area, in particolare se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura dei cancelli devono avvenire assicurandosi che nell'area di manovra non vi siano persone o mezzi in transito.

In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nelle aree comunali dovrà essere limitata ai 5 km/h.

E' fatto divieto di parcheggiare cicli e motocicli ed automobili nelle zone antistanti le uscite di emergenza e dove espressamente vietato.

INFORMAZIONI SUI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO¹

Sono fornite informazioni sui rischi trasmissibili standard esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'appaltatore/sub-appaltatore e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminarli o ridurli.

RISCHI DI URTO, INCIAMPO, SCIVOLAMENTO

Misure di prevenzione e protezione

Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi i rischi inciampo e scivolamento su pavimentazioni e scale storiche ed irregolari, con superfici talvolta disgregate e pertanto sono da adottare le normali regole di prudenza e di ordine che tutti gli operatori devono rispettare.

Prestare attenzione nell'attraversare gli atri di ingresso che possono avere rischio scivolamento in quanto i pavimenti possono essere bagnati a causa degli agenti atmosferici. Prestare attenzione alla segnaletica indicante eventuali rischi di inciampo o urto del capo per ostacoli inferiori a 2 m

Depositare i materiali e attrezzature in modo adeguato e solo negli spazi assegnati

Nel percorrere o operare sulle terrazze porre attenzione agli sfiati degli impianti tecnologici che costituiscono rischio inciampo.

RISCHIO ELETTRICO

Misure di prevenzione e protezione

È vietato operare sui quadri elettrici e utilizzare le attrezzature elettriche presenti nelle sedi

¹ art. 26 comma 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, fornisce all'appaltatore/sub-appaltatore o lavoratore autonomo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

oggetto dell'appalto.

Tutte le prese esistenti sono utilizzabili per alimentare le attrezzature da lavoro, è vietato il collegamento alle ciabatte ed alle prese "volanti" in genere. Si segnala che le prese con passo largo o bipasso (16A) sono a disposizione per la "forza motrice". E' fatto divieto alla Società qualsiasi modifica agli impianti.

RISCHIO D'INCENDIO E/O D'ESPLOSIONE

Misure di prevenzione e protezione

Gli ambienti di lavoro dei lavoratori della ditta appaltante presentano un rischio incendio NON BASSO. Al fine di evitare l'insorgenza di un incendio tutti i lavoratori della ditta appaltatrice devono attenersi alle norme di prevenzione incendi, attenersi ai divieti sopra citati e prendere visione delle procedure di gestione emergenza definite nei Piani gestione emergenza (PGE) presenti in ogni sede lavorativa. E' cura della ditta appaltatrice garantire l'avvenuta informazione ai propri lavoratori.

ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA

Misure di prevenzione e protezione

La presenza di superfici vetrate a corredo di armadi, superfici finestrate delle porte o nicchie contenenti apparecchiature come idranti o altro, potrebbero costituire un rischio per la sicurezza qualora subiscano urti tali da mandarle in frantumi.

In presenza e vicinanza di tali situazioni si dovrà usare la massima cura nella movimentazione di materiali, carrelli, attrezzature o macchine di pulizia.

Allegati:

1) Elenco ubicazione distributori automatici nelle sedi comunali-lotto unico;

Il Committente
Dr. Marzio Ceselin(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.



Area Economia e Finanza

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

Sezione 02

Pagina 1 di 5

Rev. 00_2025

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: DUVRI PRELIMINARE E DUVRI SPECIFICO
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

CUP _____ **CUI** _____

Contratto di affidamento in concessione ai sensi dell'art.176 del Dlgs. 36/2023 del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici presso varie sedi in Comune di Venezia (vedi allegato 1) per il periodo 01/05/2025 – 30/04/2030 - lotto unico.

1) DUVRI PRELIMINARE¹

Considerato che non in tutti luoghi di espletamento dei servizi di cui al contratto esiste la coincidenza tra il Datore di lavoro-Committente che affida il contratto e i datori di lavoro delle sedi in cui i lavoratori eseguono le prestazioni, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-ter il datore di Lavoro-Committente redige di seguito il DUVRI PRELIMINARE recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenza (relativi alla tipologia della prestazione), che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		
RISCHI DA INTERFERENZE	Stima del rischio (PxM)	Misure di prevenzione e protezione
Rischio di scivolamento per pavimento bagnato o versamenti accidentali di prodotti di pulizia in occasione di frequentazione dei servizi igienici per prelevamento dell'acqua	medio	Non accedere ai servizi igienici nel caso in cui siano in corso le pulizie dei locali. Porre attenzione a tutta la segnaletica di pericolo scivolamento

1

Art. 26 comma 3.ter

In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;



Area Economia e Finanza

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI**

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

Sezione 02

Pagina 2 di 5

Rev. 00_2025

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: DUVRI PRELIMINARE E DUVRI SPECIFICO
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

Rischio di inciampo ed urto contro materiali ed attrezzi di vario tipo	medio	Porre attenzione nella percorrenza degli spazi in quanto in alcuni casi sono presenti aree di deposito di materiali degli uffici
Rischio proiezioni di schizzi o particelle nell'area di manutenzione degli erogatori di cibi e bevande	alto	L'addetto alla manutenzione degli erogatori di cibi e bevande deve svolgere l'attività esclusivamente in assenza di lavoratori nelle aree o nei vani in cui sono presenti gli erogatori, vietando l'avvicinamento dei lavoratori

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Datore di Lavoro-Committente **NON sono rilevabili rischi da interferenza**, per i quali è necessario adottare misure di sicurezza che comportano costi .

Venezia lì _____

Il datore di lavoro -Committente

Dott. Marzio Ceselin * (firma digitale)



Area Economia e Finanza

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

Sezione 02

Pagina 3 di 5

Rev. 00_2025

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: DUVRI PRELIMINARE E DUVRI SPECIFICO
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

PARTE DA COMPILARE A CURA DEI DATORI DI LAVORO DEI LUOGHI IN CUI VERRA' ESPLETATO L'APPALTO, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

2)DUVRI SPECIFICO²

DATORE DI LAVORO	Ruolo	Sede di lavoro
<i>nome e cognome</i>	es:	

Il sottoscritto datore di lavoro _____ *nome e cognome* _____, presa visione della Sez. 01 e della Sez.02 inviata dal Datore di Lavoro-Committente **fornisce** all'appaltatore le seguenti ulteriori informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

RISCHI SPECIFICI DELLA SEDE (es: presenza di cantieri, luoghi con potenziale rischio di caduta dall'alto,

.....

MODALITA' DI ACCESSO ALLA SEDE (guardiania – antintrusione-sistemi di allarme)

.....

2

art. 26 comma 1. il datore di lavoro fornisce all'appaltatore/sub-appaltatore o lavoratore autonomo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

art. 26 comma 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

art. 26 comma 3ter. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area Economia e Finanza

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

Sezione 02

Pagina 4 di 5

Rev. 00_2025

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: DUVRI PRELIMINARE E DUVRI SPECIFICO
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

SPAZI O AREE IN USO A TERZI (es. palestre)

.....

SPAZI O AREE IN USO A TERZI (es. palestre)

.....

GESTIONE DELLE EMERGENZE

DIVIETI DI ACCESSO A SPECIFICHE ZONE

ACCESSO A ZONE/LOCALI SOLO CON DETERMINATE PRESCRIZIONI

ALTRE INFORMAZIONI O ALTRI OBBLIGHI O DIVIETI AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE E SICUREZZA



Area Economia e Finanza

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

Sezione 02

Pagina 5 di 5

Rev. 00_2025

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: DUVRI PRELIMINARE E DUVRI SPECIFICO
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

CASO A) se non sono presenti ulteriori rischi specifici da interferenza

Infine il datore di lavoro **DICHIARA** che presso le sedi oggetto dell'appalto **NON sono presenti** ulteriori rischi da interferenza e si **IMPEGNA** a promuovere una iniziativa di coordinamento e cooperazione nel caso in cui in corso d'opera fossero introdotte modifiche delle condizioni di lavoro sopra esposte comportanti rischi per i lavoratori .

Venezia li _____

Il datore di lavoro *nome cognome* _____ * (firma digitale)

CASO B) se sono presenti ulteriori rischi specifici da interferenza

Infine il datore di lavoro **DICHIARA** che presso le sedi oggetto dell'appalto **sono presenti** i seguenti ulteriori rischi da interferenza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA

	Misura di prevenzione e protezione per eliminare/ridurre il rischio	
RISCHIO DA INTERFERENZE	A carico dell' esecutore del contratto	A carico del datore di lavoro della Sede

Venezia li _____

Il datore di lavoro *nome cognome* _____ * (firma digitale)